



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

<b>N°4</b> Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
---------------------------	----------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### O G G E T T O

OGGETTO	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022
---------	--------------------------------------------------------------------------------------

Oggi **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:32**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Straordinaria di Prima<sup>A</sup> convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
RIGON MARICA	Assente	GIARETTA DONATELLA	Presente
PICCOLI PAOLA	Presente	CUMAN GABRIELLA	Presente
CUMAN ANTONIO	Presente	Segala Francesco	Presente
POZZATO LUCIA	Presente	LAIN MARIA BERTILLA	Presente
FARESIN CARLO	Presente	POZZATO ADRIANO	Presente
RIGONI LUCA	Presente	GROLLA MATTIA	Assente
CHEMELLO MARIANO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa l'Assessore esterno

RIGOTTO FABIO	Presente
---------------	----------

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario STORTI GIOVANNA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CUMAN ANTONIO nella sua qualità di VICESINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it).

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

### RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare,

attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

**VISTO** che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 520.701,97, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 119.253,32;

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 1 del 24/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**AII. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**INDIVIDUATO** il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile Area I, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

## PROPONE

Per le motivazioni in premessa narrate che si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. **di non applicare** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2. **di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. **di dare** notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

### **PROPONE**

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022</b>
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Vicesindaco Cuman Antonio espone il contenuto della deliberazione. Spiega il dibattito che si è svolto a livello nazionale e la decisione pressoché unanime dei Comuni di scegliere il diniego. Spiega che la cosiddetta "rottamazione" è comunque ancora prevista per i cittadini, che possono beneficiare dei relativi vantaggi. Di qui l'adesione alla proposta di ANCI. Chiede se vi siano interventi.

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi sono così sintetizzati:

#### **CONSIGLIERE POZZATO ADRIANO**

*"Vi sono Comuni che fanno anche scelte diverse, quindi si creano differenza tra cittadini. Questa scelta con cui si esprime diniego allo stralcio è non solo tecnica, ma di merito. Scelta che coinvolge anche molte famiglie che spesso sono in difficoltà. Le persone interessate, per pagare si devono fare parte attiva, con le relative difficoltà del caso. Rileva la possibilità che vi siano anche molti casi sociali coinvolti. Chiede se si abbiano i dati, se vi siano persone in difficoltà, oppure persone anziane sole. In questo ultimo caso sembra esservi un accanimento verso chi è in difficoltà. Chiede se sia stato previsto un aiuto per le persone in difficoltà. Chi non paga perché in difficoltà si troverà ulteriormente in una situazione peggiore, trovandosi poi costretto a rivolgersi al Comune. Una commissione bilancio e finanze avrebbe potuto approfondire la questione. E dal 2015 non sono state trovate soluzioni del recupero. Quindi a maggior ragione, se il sistema non ha risposto, difficilmente potrà dare risposte fruttuose ora."*

#### **VICESINDACO PRESIDENTE CUMAN ANTONIO**

*"Queste somme sono a ruolo da anni, è già trascorso il periodo in cui spetta al Comune tentare il recupero, su queste somme il Comune non ha più disponibilità. Purtroppo nel passato Equitalia non è stata efficiente nel recupero, mentre c'è stato un drastico cambio con affidamento ad ICA, molto più efficiente nel recupero. Ho verificato personalmente la composizione dei crediti, sono costituiti quasi esclusivamente da crediti di società ed aziende, e non di piccoli contribuenti. Sono ditte che hanno reiterato per anni queste inadempienze anche per importi abbastanza importanti. Questo stralcio non metterà in difficoltà le fasce esposte del nostro comune. Viceversa sarebbe un lavoro madornale per gli uffici in caso contrario. Se si vuole approfondire basta fare accesso in ragioneria."*

#### **CONSIGLIERE POZZATO ADRIANO**

*"Si farebbe ex post. Quindi non si darebbe aiuto per la rottamazione."*

#### **VICESINDACO PRESIDENTE CUMAN ANTONIO**

*"I soggetti iscritti nel ruolo hanno gli strumenti (SPID, ecc...) per accedere alla rottamazione, sono aziende, non sono prive di risorse organizzative."*

Il Vicesindaco Cuman Antonio legge il dispositivo della proposta di deliberazione.

Il Consigliere Pozzato Adriano legge la dichiarazione di voto: non sono state convocate le commissioni (in particolar modo la Commissione Bilancio e Finanze) nelle quali i consiglieri avrebbero potuto approfondire la natura dei crediti. Quindi annuncia voto contrario perché è mancata adeguata informativa, ma anche in quanto non è stata approfondita l'opportunità di agevolare il pagamento a famiglie ed aziende. Senza avere la certezza di riscuotere i crediti iscritti a bilancio.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;
- RICHIAMATI:
  - ✓ lo Statuto Comunale;
  - ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- VISTI gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;
- **RILEVATO il numero dei consiglieri presenti: n. 11 dei quali tutti votanti con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Segala Francesco, Lain Maria Bertilla, Pozzato Adriano), astenuti nessuno**, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa narrate, che si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. **di non applicare** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. **di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. **di dare** notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

**Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei consiglieri presenti: n. 11, dei quali votanti n. 11, con voti palesi favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Segala Francesco, Lain Maria Bertilla, Pozzato Adriano), astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.**

#### **VICESINDACO PRESIDENTE CUMAN ANTONIO**

*"La proposta di delibera viene approvata."*

Le dichiarazioni di voto non sono consegnate subito dal consigliere Pozzato, che dichiara che verranno presentate il giorno successivo alla seduta., Tale dichiarazione verrà protocollata e rimarrà agli atti della Segreteria.

La seduta termina alle ore 20.27.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022</b>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL VICESINDACO  
CUMAN ANTONIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario  
STORTI GIOVANNA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-01-2023

Il Responsabile del servizio

**Maggian Maria Letizia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 24-01-2023

Il Responsabile del servizio

**Maggian Maria Letizia**

STUDIO  
*Dott.Rag. Cavinato Teddi*  
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

**ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 1 del 24/01/2023**

**Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229**

---

Il giorno 24 gennaio 2023, l'Organo di Revisione del Comune di Sandrigo, ha preso in esame la Proposta di deliberazione di Consiglio n. 4 del 24/01/2023 ad oggetto: "*APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022*".

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "*Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. **A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.**

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore finanziario;

### **ESPRIME**

**parere favorevole**, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it)

Campo San Martino, 24/01/2023

***IL REVISORE UNICO***

(Dott. Teddi Cavinato)

Firmato digitalmente da: Teddi Cavinato  
Ruolo: Ragioniere Commercialista  
Organizzazione: ODCEC PADOVA/92204470287  
Data: 24/01/2023 10:52:26



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato di pubblicazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 30-01-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,  
COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 146.

COMUNE DI SANDRIGO li 31-01-  
2023

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa